



STUDIO TECNICO ASSOCIATO

BARDINI

di geom. MAURO LENZINI, Dott. Arch. MARZIA ROVERSI

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, CONSULENZA URBANISTICA,
PRATICHE EDILIZIE E CATASTALI

VIA ROMA, 2 - 46036 - BORGO MANTOVANO - Loc. REVERE (MN) TEL. 0386/846078 FAX. 0386/847113

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

PROGETTO

Manutenzione straordinaria dei loculi porticati del tipo A2

COMMITTENZA : Comune di Borgo Mantovano

Borgo Mantovano - Loc. Revere lì 15-06-2021

IL TECNICO
firmato digitalmente
(arch. Marzia Roversi)

R.U.P.
geom. Cristian Baroni

LEGENDA:

<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____

Codice GIG _____

Codice CUP _____

Quaderno patti e condizioni



QUADERNO DI PATTI E CONDIZIONI

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI PORTICATI DEL TIPO A2" in località di Revere.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è indicato sul bando e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è indicato sul bando.

Art. 2

FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a: MISURA.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 37.736,35 oltre IVA.

Totale dei Lavori Euro 37.736,35

- di cui per oneri della sicurezza Euro 1.800,00

Art. 3

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 4

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o

comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106 ;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 5

COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è fissato per un importo pari all'importo del contratto. Tale polizza deve

assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Le fidejussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 6

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il

possessione da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione

appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 7

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 8

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori si intende effettuata con il primo ordine di servizio o con la redazione del verbale di consegna. L'appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 5 (cinque) giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (Euro cento/00). Ove il ritardo dovesse eccedere i dieci giorni dalla data del verbale di consegna si darà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

La consegna potrà comunque, essere effettuata in via d'urgenza nel rispetto delle leggi in vigore e se ne ricorrono i presupposti.

Per ogni singolo ordine di servizio l'Appaltatore deve dare inizio ai relativi lavori entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine **suddetto**.

In caso di ritardo sarà applicata una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. Ove tale ritardo dovesse protrarsi ingiustificatamente, oltre il quinto giorno l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Art. 9

INIZIO E TERMINE DEI LAVORI

I lavori oggetto del contratto avranno durata di giorni 60 (sessanta) continuativi a partire dal giorno successivo alla data di consegna dei lavori che dovrà essere sottoscritta entro e non oltre 10 giorni dalla data di stipula del contratto.

L'esecuzione anticipata dei lavori, potrà essere effettuata in via d'urgenza nel rispetto delle vigenti leggi in materia.

L'anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato non consente attribuzione di alcun premio d'incentivazione.

Resta stabilito che per l'esecuzione o il completamento di lavori che siano stati richiesti con ordini di servizio emessi dall'Amministrazione entro il termine di durata come stabilito al primo comma, l'ultimazione dei lavori deve intendersi prorogata fino alla scadenza del termine utile indicato nei predetti ordini di servizio.

Art. 10

PENALE PER LA RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La penale per la ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato di cui all'art. 12 è stabilita in misura del tre per mille dell'importo dei lavori a base d'asta per ogni giorno di ritardo. Ove il ritardo dovesse eccedere i trenta giorni dalla scadenza prevista nel verbale di consegna si darà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Art. 11 PAGAMENTI

All'appaltatore saranno corrisposti pagamenti a saldo, previo accertamento in contraddittorio di quanto eseguito in osservanza alle disposizioni contrattuali, per i lavori previsti ed effettuati.

I compensi a corpo, se previsti, saranno contabilizzati in proporzione all'importo dei lavori eseguiti.

Successivamente all'effettuazione con esito positivo del collaudo, l'Impresa Appaltatrice potrà presentare le fatture al Comune di Borgo Mantovano.

Le fatture dovranno riportare la quantità, la descrizione dei lavori eseguiti ed il prezzo di riferimento, di cui all'offerta presentata.

L'Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture mediante accredito sul c/c bancario o postale.

L'impresa appaltatrice si impegna, pena nullità dell'affidamento, al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti e flussi finanziari (Legge n. 136/2010).

Questa Amministrazione procederà al pagamento dopo la verifica positiva del D.U.R.C. attestante in via definitiva la regolarità contributiva dell'appaltatore ai sensi del successivo art.14

Art. 12 CONTO FINALE

Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori e il pagamento del rateo finale avverrà secondo le seguenti condizioni:

1. Redazione dello Stato Finale;
2. Acquisizione con esito positivo del DURC;
3. Redazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
4. Redazione della Determina del Dirigente di approvazione e liquidazione dello Stato finale e Certificato di regolare esecuzione;
5. Emissione della fattura, successiva all'approvazione dello Stato Finale. da parte della ditta appaltatrice. che verrà vistata dall'U.T.C. per la liquidazione da parte del Settore Programmazione e Bilancio.

Trascorso il termine, salvo che siano necessari maggiori tempi per fatti imputabili all'Impresa, l'Appaltatore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e delle altre trattenute di garanzia.

In riferimento al punto 2 e ai sensi del comma 5 dell'art.30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva, relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dai soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 dello stesso decreto, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivata la fondatezza della richieste entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del citato articolo 105.

Art. 13 PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi unitari di cui all'allegato elenco prezzi, in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati a misura, sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture dei materiali e loro lavorazioni, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc. e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non

esplicitamente indicati nei vari articoli.

I prezzi dell'appalto al netto del ribasso offerto restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, escludendo dal presente appalto la revisione dei prezzi.

Art. 14 VARIANTI

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 149 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, agli stessi prezzi patti e condizioni.

Art. 15 ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La D.L. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute: ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nella emissione dei certificati di pagamento.

Art. 16 SOSPENSIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ai commi 1 e seguenti, è prevista la sospensione dei lavori nei casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Art. 17 QUALITÀ PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture relativi ai lavori da eseguire dovranno, essere delle migliori qualità esistenti in commercio, conformi alle norme UNI, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli atti contrattuali.

Salvo diversa indicazione i materiali proverranno da quelle località o fabbriche produttrici che la Ditta Appaltatrice riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità o la rispondenza ai requisiti richiesti.

La Ditta Appaltatrice è obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare eseguire nei laboratori di produzione del prodotto o presso gli istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal Direttore dei Lavori sui materiali forniti.

I materiali non accettati dalla D.L., in quando ad insindacabile giudizio ritenuti non idonei, saranno immediatamente ritirati a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice.

Art. 18 DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto la pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

Il compenso per quanto riguarda il danno alle opere, limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrenza riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Nessun compenso è dovuto quanto a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza

dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Restano altresì a totale carico dell'appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né

regolarmente inserite a libretto. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore, quando causati da precipitazioni o da deli, anche se di entità eccezionale.

Art. 19

MISURE COERCITIVE

L'Amministrazione è in diritto di adottare provvedimenti quanto l'Appaltatore si rende colpevole di frode e di grave negligenza o contravvenga agli obblighi convenuti. In tal caso la D.L., stabilita la giusta causa si riserva il diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso sino a definizione della controversia.

Art. 20

OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'Impresa appaltatrice eseguirà i lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme del presente F.P.C., attenendosi altresì alle disposizioni impartite dalla D.L.; questa potrà avvalersi di procedure abbreviate (brevi mani, fonogrammi e telegrammi) per trasmissione e notifica di comunicazioni varie, quali ordinativi di lavoro, ordini di servizio entro un intervallo di 24 ore dalla notifica dell'ordine di servizio senza che si dia diritto all'Appaltatore a maggiori compensi.

Qualora venissero eseguite delle opere, apprestate delle forniture ed impianti di materiali non conformi alle prescrizioni suddette, e nel caso comunque di cattiva esecuzione, l'Appaltatore, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà procedere al completo adeguamento, ricorrendo all'occorrenza anche alla demolizione delle opere ed alla sostituzione delle forniture e dei materiali a sua cura e spesa.

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere ai suddetti rifacimenti ed interventi, l'Amministrazione, potrà procedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori e alla scissione del contratto in danno all'Appaltatore stesso.

Si rinvia comunque per tutti i casi al D.Lgs. n. 50/2016, al Decreto Ministero LL.PP. 19/04/2000 n. 145 (per le parti non abrogate) e al D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 per le parti ancora applicabili recepito dalla Regione Sicilia con L.R. del 12/07/2011 n. 12 per le parti rimaste in vigore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti perché anche di essi si è tenuto conto nella formazione dei prezzi:

- 1) le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa (spese di registrazione e bolli negli atti tecnici e contabili dalla consegna al collaudo);
- 2) le spese relative a tutte le indagini, prove e verifiche (sia in sito che in laboratorio) e che la D.L. ed il Collaudatore riterranno opportuno a loro insindacabile giudizio, compresi la fornitura della manodopera, dei mezzi ed i quanto altro necessario all'esecuzione dei controlli e compresa altresì l'esecuzione degli eventi ripristinati;
- 3) gli utensili, attrezzi, macchinari ed impianti necessari per l'esecuzione dei lavori;
- 4) la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
- 5) la vigilanza e la custodia di tutti i materiali, impianti ed opere;
- 6) la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;
- 7) la manutenzione delle opere fino al collaudo;
- 8) la riparazione dei danni di qualsiasi genere, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
- 9) l'accettazione del libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavori o di produzione dei materiali, del personale di sorveglianza o di Direzione per le prove ed i controlli previsti dal presente F.P.C.;
- 10) tutte le opere di cantieramento con relativi allacciamenti e quelle provvisorie necessarie, complete di illuminazione per il lavoro notturno, in regola con le norme ENPI e le vigenti leggi in materia di prevenzione degli infortuni, per la tutela del lavoro e dei terzi in genera;
- 11) i provvedimenti necessari per segnalare opportunamente i lavori in corso siano essi all'interno del perimetro urbano che all'esterno e a consentire il regolare transito pedonale e veicolare, compresi gli impianti di segnalazione luminosa e non, secondo le norme di legge e del codice della strada,

- adottati in modo da arrecare il minore intralcio possibile nell'area interessata ai lavori;
- 12) l'esecuzione di fotografie delle opere nel corso dei lavori secondo le modalità ed il numero stabilito dalla D.L.;
 - 13) le autorizzazioni, concessioni, permessi ecc., presso Amministrazioni ed Enti per qualsiasi servizio necessario ed ausiliario all'espletamento dei lavori come l'occupazione del suolo pubblico, provvisoria interruzione dei servizi, trasporti speciali, ecc., nonché le eventuali indennità di occupazione temporanea;
 - 14) le richieste di risarcimento avanzate da terzi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in opera non correttamente, non chiaramente visibili o illeggibili;
 - 15) la protezione e la custodia degli impianti di proprietà dell'Amministrazione o di altri Enti, interessati durante l'esecuzione dei lavori. Nel caso di guasti arrecati a detti impianti l'Appaltatore darà immediato avviso scritto all'U.T.C. e non potrà procedere alle riparazioni senza autorizzazione;
 - 16) l'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il bando di gara prevede che l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto ovvero, dandone specifica motivazione, che detta somma sia superiore all'importo di contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore ad € 500.000;
 - 17) l'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso dei lavori;
 - 18) la fornitura di locali attrezzati e di mezzo di trasporto con relativo conduttore al servizio della D.L. per le attività di ufficio e per visite, sopralluoghi, controlli, ecc.;
 - 19) le spese per la riproduzione di grafici, disegni e documenti vari relativi ai lavori;
 - 20) l'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;
 - 21) le dichiarazioni di conformità degli impianti;
 - 22) gli eventuali collaudi previsti dalle norme vigenti;
 - 23) la fornitura, se richiesta, di campioni dei materiali da fornire.

L'Appaltatore fornirà, altresì, settimanalmente alla D.L., notizie sull'andamento dei medesimi e sulla manodopera impiegata; in caso di inadempienza sarà la stessa Direzione Lavori, previo avviso, a provvedere restando a carico dell'Impresa le relative spese.

Art. 21 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Quaderno di Patti e Condizioni si rinvia:

- al D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- al D.P.R. n° 207/2010 per le parti ancora applicabili;
- al D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 come modificato dal D.Lgs. n° 106 del 3 agosto 2009;
- al D.Lgs. n° 106 del 3 agosto 2009;
- al vigente regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione C.C. n° del per quanto ancora compatibile.

Art. 22 TUTELA DATI PERSONALI – INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. N° 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Dirigente del Comune di Borgo Mantovano, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c.1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le



dichiarazioni e la documentazione richieste;

- la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- 1) il personale dell'ente implicato nel procedimento;
 - 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
 - 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 23

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione e/o risoluzione contrattuale, sarà devoluta al Foro competente di Mantova previo tentativo di conciliazione.